

**Avviso pubblico per l'accesso a agevolazioni economiche
sui servizi forniti da Polo Tecnologico Alto Adriatico**

Andrea Galvani SCpA – Società Benefit

Sommario

Art. 1 - Inquadramento	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Oggetto	3
Art. 4 - Beneficiari e requisiti	3
Art. 5 - Settori e attività escluse	4
Art.6 - Dotazione finanziaria e ammontare dell'agevolazione	4
Art.7 - Regime di aiuto	4
Art.8 - Modalità e termini per la presentazione delle domande	4
Art.9 - Procedura e criteri di valutazione	5
Art.10 – Commissione tecnica	5
Art. 11 - Ammontare dell'agevolazione	5
Art. 12 - Concessione dell'agevolazione.....	6
Art.13 - Informazioni e pubblicità	6
Art.14 - Garanzia e manleva.....	7
Art.15 - Trattamento dei dati personali	7
Allegato A	9
Allegato B	10
Allegato C	11

Art. 1 - Inquadramento

Il Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” Società Benefit (Polo AA) è un Parco tecnologico situato in Friuli Venezia-Giulia che opera in tutto l’Alto Adriatico ed è un motore per accelerare le idee imprenditoriali che si nutrono di trasferimento tecnologico e si avviano alla crescita sostenibile, dal punto di vista economico, ma anche ambientale e sociale.

Obiettivo del Polo AA è il supporto alla crescita competitiva delle imprese del Friuli-Venezia Giulia, con un focus sulla digitalizzazione, la sostenibilità e l'innovazione

Art. 2 - Finalità

Con il presente Avviso il Polo AA intende dare supporto a progetti di innovazione presentati dalle imprese al fine di favorirne la trasformazione digitale e sostenibile attraverso i servizi messi a disposizione in maniera integrata dalle proprie 14 Strategic Business Units meglio dettagliate al link istituzionale <https://www.polotecnologicoaltoadriatico.it/business-units/>.

Art. 3 - Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la possibilità di accedere a condizioni agevolate ai servizi offerti dal Polo AA elencati nel Modello A a seguito della presentazione di progetti valutati di qualità elevata sulla base dei criteri descritti nell’Allegato A (*Criteri per la valutazione del progetto*).

Per condizioni agevolate si intende una riduzione del prezzo del servizio/insieme di servizi offerto/i dal Polo AA. Il valore economico del servizio/insieme dei servizi per cui si richiede l’agevolazione deve essere di **almeno € 10.000,00**.

Art. 4 - Beneficiari e requisiti

Possono presentare domanda le imprese di qualsivoglia dimensione¹ regolarmente costituite in forma societaria aventi la sede legale o l’unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l’unità operativa in cui l’impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda anche le imprese che non hanno la sede legale o l’unità operativa attiva sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l’unità operativa sul territorio regionale prima dell’avvio del progetto.”

Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:

- a) rispettare la normativa specifica relativa agli aiuti “*de minimis*” prevista dal regolamento (UE) n.

¹ Vedasi Raccomandazione del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE della Commissione.

2023/2831;

- b) non essere impresa in difficoltà;
- c) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- f) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) N. 2023/2831 sono escluse dagli aiuti le attività elencate nell'Allegato C.

Art.6 - Dotazione finanziaria e ammontare dell'agevolazione

L'accesso a condizioni agevolate è garantito dalle risorse pubbliche messe a disposizione dalla Legge regionale 27/2014 art 7, commi 16-29 il cui ammontare verrà quantificato e periodicamente aggiornato mediante pubblicazione sul sito del Polo AA.

Art.7 - Regime di aiuto

Le agevolazioni economiche previste dal presente avviso rientrano nella categoria degli **aiuti "de minimis"**, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Art.8 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande è prevista l'apertura di sportelli periodici mensili, secondo una cadenza decorrente dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese di riferimento fino all'esaurimento delle risorse stanziare.

La domanda deve essere presentata a mezzo PEC, al seguente indirizzo polotecnologico@legalmail.it a pena di inammissibilità indicando nell'oggetto: **"domanda per l'agevolazione ai servizi forniti dal Polo**

Tecnologico AA”.

L’istanza è composta dai seguenti documenti:

- a) Domanda sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato (Modello_A contenente il preventivo/i del servizio/i richiesti al Polo AA nell’ambito del progetto), completa di copia del documento di identità;
- b) Progetto (Modello_B);
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 (Modello_C).

Le domande non sottoscritte o sottoscritte da soggetti diversi fa quelli indicati, sono considerate inammissibili.

Il Polo AA non si assume responsabilità per dispersione, smarrimento, mancato recapito, disguidi o altri eventi analoghi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.9 - Procedura e criteri di valutazione

L’istruttoria delle domande viene effettuata dal Polo AA con procedura di tipo valutativo a sportello al termine di ogni mese secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze pervenute nel mese di riferimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il Polo AA accerta che le domande siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4.

- a) siano state presentate da uno dei soggetti individuati all’art. 8;
- b) siano pervenute nelle forme e nei termini indicati all’art. 8;
- c) non abbiano ad oggetto settori o attività escluse.

I progetti riferiti alle domande ritenute ammissibili sono sottoposti ad una valutazione tecnica secondo i criteri descritti nell’Allegato A da parte della Commissione di cui all’articolo 10.

Art.10 – Commissione tecnica

La Commissione è nominata dal Direttore Generale del Polo AA ed è composta da tre soggetti esperti per tecnologia, sostenibilità, economia e innovazione organizzativa, indipendenti ed esterni all’organizzazione del PoloAA.

La Commissione valuta la documentazione pervenuta entro 15 gg dal ricevimento della stessa attribuendo il punteggio sulla base dei criteri di cui all’Allegato A.

Art. 11 - Ammontare dell’agevolazione

Sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione il Polo AA individua la percentuale di agevolazione

concedibile di cui all'Allegato B e approva mensilmente un elenco delle domande riferite a progetti che possono accedere all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di arrivo e un elenco di domande non ammesse alle agevolazioni economiche per insussistenza dei requisiti di ammissibilità o per punteggio inferiore al minimo. L'elenco contiene il punteggio attribuito ad ogni istanza, la percentuale di agevolazione attribuita e il valore complessivo del servizio offerto.

La percentuale di agevolazione varia da un importo minimo del 20% fino ad un massimo del 60% del valore complessivo del servizio offerto in relazione al grado d'innovazione del progetto valutato dalla Commissione giudicatrice sui criteri di cui all'allegato A al presente Avviso.

L'agevolazione non può comunque superare € 30.000,00.

Art. 12 - Concessione dell'agevolazione

Le imprese che hanno diritto all'agevolazione potranno accedere alle agevolazioni economiche sui servizi concordati sottoscrivendo con il Polo AA apposito contratto a condizione che la dotazione finanziaria disponibile non sia esaurita.

L'elenco delle domande ammesse e non ammesse alle condizioni agevolate sarà oggetto di pubblicazione sul portale web del Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani. Tale pubblicazione potrà costituire l'unica modalità di notifica a tutti gli interessati. La data di pubblicazione del provvedimento riguardante l'elenco delle domande ammesse e non ammesse alle agevolazioni economiche costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi.

Il Polo AA si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare le procedure di cui al presente avviso pubblico senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

In caso di mancata concessione dell'agevolazione economica, le imprese possono accedere ai servizi offerti dal Polo AA al prezzo pieno del preventivo oppure non procedere alla firma del contratto e presentare nuova domanda nel primo sportello utile.

Art.13 - Informazioni e pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Polo Tecnologico Alto Adriatico ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).

Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in base all'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e

delle politiche dell'Unione Europea) i dati relativi alla concessione sono altresì pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Art.14 - Garanzia e manleva

L'impresa che si candida garantisce, inviando la propria manifestazione d'interesse, che i contenuti inviati:

- ❖ non contengano materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);
- ❖ non contengano materiale osceno, pornografico, illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente regolamento e nei regolamenti dei singoli premi locali;
- ❖ siano liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal regolamento nazionale e dal presente regolamento locale in quanto l'azienda è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l'integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto quali, a titolo meramente esemplificativo, la Siae, oppure spettanti per l'utilizzo dei diritti di immagine e nome previste ai sensi di legge.

Le imprese dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti inviati al fine della partecipazione sono a carico dell'azienda candidata stessa che li ha inviati.

Art.15 - Trattamento dei dati personali

Titolare del Trattamento dei Dati

Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani" SCpA – Società Benefit - Via Roveredo 20/B – 33170 Pordenone. Indirizzo e-mail del Titolare: dpo@poloaa.it

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:

nome; cognome; numero di telefono; e-mail; varie tipologie di Dati.

Dettagli completi su ciascuna tipologia di Dati Personali raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei Dati stessi.

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente. Se l'Utente rifiutasse di comunicarli, potrebbe essere impossibile fornire il Servizio. Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori sono incoraggiati a contattare il Titolare. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questa iniziativa.

Modalità di trattamento

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di questa iniziativa (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I Dati Personali dell'Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l'Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l'Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.

Periodo di conservazione

Se non diversamente indicato in questo documento, i Dati Personali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalla finalità per la quale sono stati raccolti e potrebbero essere conservati per un periodo più lungo a causa di eventuali obbligazioni legali o sulla base del consenso degli Utenti.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell'Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Gestione contatti e invio di messaggi, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne e Statistica.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a comunicazione@poloaa.it

Pordenone, 03 Marzo 2025

Allegato A

Criteri per la valutazione del progetto

I progetti che avranno superato la fase di valutazione di ammissibilità saranno ammessi alla fase di valutazione di merito. La Commissione procederà all'esame di merito dei progetti secondo i seguenti criteri ed attribuendo i punteggi di seguito indicati.

Criterio	Articolazione del criterio	Punteggio max
1. Qualità del progetto (Innovazione e impatto)	Innovatività Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nel settore di riferimento; originalità del metodo proposto	10
	Impatto potenziale sul settore Analizza il grado di trasformazione o creazione di nuovi mercati.	8
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa	Fattibilità tecnica Considera maturità e prontezza della tecnologia utilizzata o dei metodi proposti.	6
	Competitività Potenzialità del progetto-in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati	5
3. Competenza e allineamento strategico	Team e competenze Analizza esperienza e capacità del team	4
	Allineamento strategico Verifica la coerenza con obiettivi organizzativi.	3
4. Contributo alla sostenibilità economica e ambientale	Sostenibilità economica Esamina il potenziale economico a lungo termine.	5
	Sostenibilità ambientale e sociale Considera l'impatto positivo su ambiente e società.	4
5. Adozione e rischi	Adozione da parte del mercato Valuta la probabilità che il mercato accolga il risultato del progetto.	3
	Rischi e mitigazione Analizza rischi e strategie di mitigazione degli stessi.	2
Totale		50

Allegato B

Criteri per la determinazione del contributo

La seguente tabella definisce la correlazione tra il punteggio ottenuto al termine della valutazione del progetto e l'attribuzione percentuale dell'agevolazione.

Punteggio della Valutazione del Progetto	Agevolazione concedibile
Fino a 20 punti	Progetto non ammissibile
Oltre 20 e fino a 25 punti	20% del valore del servizio da erogare
Oltre i 25 e fino ai 30 punti	30% del valore del servizio da erogare
Oltre i 30 e fino ai 35 punti	40% del valore del servizio da erogare
Oltre i 35 e fino a 40 punti	50% del valore del servizio da erogare
Oltre i 40 punti	60% del valore del servizio da erogare

Allegato C

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” - SETTORI DI ATTIVITA’ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, se un’impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;
- g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;
- h) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto.